

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2852

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686

Seduta del 13 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 16 novembre 1962, n. 1686, fu devoluta la somma di lire 300.000.000 alla Sezione di Credito agrario per l'Emilia e le Romagne da utilizzare per la erogazione di contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico autorizzate dall'I.S.E.A. per incentivare la ricettività di un turismo a basso costo nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale attraverso opere di miglioramento e di costruzione di case di abitazioni, di modeste attrezzature alberghiere, nonché di opere di interesse turistico generale.

La menzionata legge ha consentito il proseguimento dell'attività che l'I.S.E.A. ha svolto dalla sua fondazione e che, al 31 dicembre dello scorso anno, si è concretata nella stipulazione di 8.444 operazioni di prestito per un importo complessivo di circa 5,4 miliardi di lire e un importo globale di lavori per circa 16 miliardi di lire.

Lo Stato ha contribuito all'attività dell'I.S.E.A. con un apporto, dal 1957 ad oggi, di lire 550 milioni.

Mancando ora un nuovo intervento dello Stato questa formula di incentivazione, che tanto successo ha raccolto in zone ad econo-

mia depressa, nelle quali elevato è il ritmo di esodo delle popolazioni, minaccia di esaurirsi.

La ricettività privata — come è stato evidenziato nel rapporto « Il turismo nella programmazione dello sviluppo economico » — ha esplicato una funzione determinante nelle Regioni ad elevata economia turistica; ancora oggi assolve il compito di assorbire la eccedenza della domanda di servizi turistici che ivi si manifesta nell'alta stagione. Nella fase di espansione turistica verso le zone ad economia depressa la ricettività privata ha una funzione complementare, ma efficace e benefica.

Incoraggiare, con un modesto intervento, la popolazione delle zone montane ad attrezzare in tutto od in parte la propria casa per l'ospitalità turistica, significa, non soltanto far luogo alla creazione di un reddito aggiuntivo in centri ad economia depressa, ma, altresì, dar vita ad un'utile propedeutica all'attività turistica a più largo respiro.

Queste le ragioni per le quali appare sommaramente proficuo incoraggiare l'espansione della ricettività extra alberghiera, nonché favorire, con uguale sistema, il miglioramento

igienico sanitario dei ristoranti, delle trattorie, delle tavole calde, dei bar, degli alberghi diurni, ecc. per conseguire quelle finalità che l'esperimento dell'I.S.E.A. ha dimostrato raggiungibili se sostenute da un contributo statale e da procedure economiche, snelle e decentrate.

Il presente disegno di legge tende ad alimentare, per il prossimo triennio, il fondo costituito presso la Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e le Romagne per l'erogazione di contributi in conto interessi sulle operazioni di prestiti effettuate nelle forme e per le finalità di cui si è fatto cenno. Territorialmente le operazioni investono le Regioni dell'Emilia, della Romagna, dell'Umbria, delle Marche ed, in parte, del Lazio.

Esso prevede l'esborso da parte dello Stato dell'importo di lire 900 milioni, con stanziamenti della misura di lire 300 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio 1966.

Nei confronti della precedente legge 16 novembre 1962, n. 1686, — che già modificò la

competenza territoriale dell'I.S.E.A. — il disegno di legge presenta un'innovazione concernente il raddoppio dei massimali fin qui praticati nelle operazioni di prestito per allinearli ai valori correnti.

Mediante questa innovazione i prestiti concedibili sono stati elevati a lire 1.000.000, se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, a lire 2.000.000, se destinati alla costruzione di villette turistiche, ed a lire 4.000.000, se destinati al miglioramento e alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale.

L'utilizzazione, nel triennio considerato, degli stanziamenti di cui è cenno, consentirà la esecuzione di opere per un importo di oltre 20 miliardi conferendo all'attrezzatura extra alberghiera e alle infrastrutture di specifico interesse turistico delle zone dell'Appennino Centro-Settentrionale, una portata e un contenuto adeguati alle esigenze turistiche che si manifesteranno nell'immediato futuro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente:

« Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni ».

ART. 3.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.